

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4162/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato concluso un accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele<sup>(1)</sup>;

considerando che il protocollo del suddetto accordo, da concludere a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, deve essere approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure;

considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore di detto protocollo, è opportuno fissare il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele in sostituzione del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 449/86<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2573/86<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 ha fissato il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia in attesa dell'entrata in vigore dei protocolli da concludere con questi paesi a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 2573/87 per quanto riguarda gli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele; che conviene che questi adeguamenti figurino nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è necessario modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 449/86;

considerando che il presente regolamento si dovrebbe applicare sotto riserva e alla data in cui Israele adotta misure autonome che applichino anticipatamente, per quanto concerne questo paese, le disposizioni di detto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano agli scambi dei prodotti inclusi nell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele il regime risultante da detto accordo, fatte salve le condizioni particolari previste dal regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Il regolamento (CEE) n. 2573/87 si applica agli scambi con Israele tenendo conto delle modalità particolari che figurano nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 449/86, «Israele» è aggiunto fra i paesi mediterranei.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Esso è applicabile soltanto dalla data in cui lo Stato d'Israele avrà attuato nei confronti della Comunità le disposizioni del protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e fino all'entrata in vigore del protocollo stesso<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> La data di applicazione del presente regolamento sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.